



STATUTO

Art. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Fietta, di seguito denominata Amministrazione separata, è istituita ai sensi della L. 16.6.1927 n. 1766, del R.D. 26.2.1928 n. 332, e della L.R. 22.04.1994 n. 31.

L'Amministrazione separata ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Amministrazione separata non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi vigenti.

La Sede legale dell'Amministrazione separata è sita nel Municipio di Paderno del Grappa in via Madonna del Grappa n°1, ove sono ubicati l'ufficio del Presidente e l'albo dell'Amministrazione separata. In tale sede sono anche conservati tutti gli atti, i documenti, i registri relativi ai beni frazionali e all'attività dell'Amministrazione.

Art. 2 - SIMBOLO

Il simbolo dell'Amministrazione separata di Fietta è rappresentato dalla raffigurazione di una Stella Alpina



Art. 3 - FINALITÀ

L'Amministrazione separata ha lo scopo di amministrare e gestire i beni di uso civico della frazione.

L'Amministrazione separata provvede ad amministrare, conservare e valorizzare il proprio patrimonio collettivo, al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della popolazione residente nella frazione, l'incremento delle attività economiche agro-silvo-pastorali, la tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, la valorizzazione delle proprie tradizioni storiche.

Art. 4 - FRAZIONISTI

Sono titolari dei diritti di uso civico sui beni frazionali tutti i cittadini **comunitari** residenti nella frazione di Fietta, di seguito denominati frazionisti.

L'esercizio dei diritti di uso civico nella frazione di Fietta è disciplinato dal "Regolamento per l'esercizio degli Usi civici", approvato ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26.02.1928 n. 332.

L'elenco dei frazionisti viene predisposto dall'Amministrazione comunale di Paderno del Grappa tramite l'Ufficio Anagrafe.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI FRAZIONISTI

I frazionisti hanno diritto al godimento dei beni civici frazionali.

I frazionisti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Possono intervenire alle assemblee indette dal Presidente del Comitato.

Possono partecipare alla gestione del patrimonio collettivo attraverso interrogazioni, interpellanze, istanze, richieste, mozioni e proposte.

Hanno il dovere di osservare le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento per l'esercizio degli Usi civici.

Art. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Amministrazione Separata:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

Art. 7 – ASSEMBLEA

Compongono l'Assemblea tutti i frazionisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per comunicazioni riguardanti lo stato della gestione dei beni civici frazionali, presentazione del bilancio e eventuali interrogazioni.

L'Assemblea può essere convocata altresì in via straordinaria su richiesta del Presidente del Comitato o su richiesta di almeno 1/3 dei Frazionisti ed è competente a deliberare in via esclusiva sulle seguenti materie:

1-Approvazione dello statuto e del regolamento.

2-Modifica dello Statuo

3-Modifica del regolamento

4- Elezione, a scrutinio segreto, dei tre Revisori dei Conti

5-Richiesta di scioglimento anticipato del Comitato

6-Eventuale approvazione dell'indennità di carica per il Presidente e del gettone di presenza per i componenti del Comitato.

7-Delega completa al Comune della totale gestione dei beni frazionali. Eventuale delega parziale al Comune per espletamento di specifiche competenze amministrative e burocratiche può essere deliberata dal "Comitato" in autonomia, come disposto al successivo art. 8.

Per i punti 1-2-3-4-5-6 del presente articolo le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole di almeno il 50% +1 degli aventi diritto dei frazionisti in prima convocazione, con il 50%+1 dei presenti in seconda convocazione.

Per il punto 7 del presente articolo le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole di almeno il 50% +1 degli aventi diritto dei frazionisti sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

Il frazionista impedito a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro frazionista; ciascun delegato può avere una sola delega.

Art. 8 – COMITATO

Il Comitato rappresenta istituzionalmente l'Amministrazione separata di Fietta, cura gli interessi della comunità frazionale e ne promuove lo sviluppo, in sintonia con i principi costituzionali, favorendo la partecipazione democratica dei frazionisti.

Spetta al Comitato la gestione dei beni di uso civico che viene esercitata a favore dei frazionisti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per l'esercizio degli Usi civici.

Al Comitato sono attribuite le seguenti competenze:

- l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- l'adozione di pianta organica;
- la predisposizione e l'adozione dello Statuto, del "Regolamento per l'esercizio degli Usi civici" e delle loro eventuali revisioni;
- l'adozione di atti generali d'indirizzo e di gestione amministrativa nonché l'approvazione di Regolamenti che siano funzionali a tale gestione;
- adozione di eventuali atti di delega temporanea al Comune di Paderno del Grappa, quale ente esponenziale della collettività, per l'espletamento di specifici adempimenti amministrativi relativi ai beni frazionali;
- le istanze di autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione di terreni di uso civico;
- l'approvazione del bilancio annuale, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- l'adozione del piano economico di riassetto forestale;
- la proposta di attribuzione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai componenti il Comitato;
- le sospensioni dall'esercizio dei diritti nei casi previsti dal "Regolamento per l'esercizio degli Usi civici";
- ogni altro atto demandato dalla legge o dai regolamenti.

Le deliberazioni del Comitato, una volta verbalizzate, vengono sottoscritte dal Presidente e conservate nel registro dei verbali del Comitato, cui hanno accesso tutti i frazionisti.

Il Comitato si riunisce, quando necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prescelta e devono indicare l'ordine del giorno.

I membri del Comitato non possono partecipare a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale ovvero l'abbiano i loro coniugi o i parenti e affini fino al secondo grado.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato sono esposte all'Albo dell'Amministrazione separata e all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e devono recare la data di esposizione. Le deliberazioni divengono esecutive trascorso il periodo di pubblicazione.

In caso di urgenza le deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 10 – ELEZIONE DEL COMITATO

Il Comitato è costituito da cinque membri ed è eletto secondo le procedure stabilite dalla L. 17.04.1957 n. 278.

L'organizzazione dell'elezione è a cura del Comune. Il comitato dura in carica quattro anni. I membri devono essere maggiorenni ed essere iscritti nelle liste elettorali del Comune. La carica di membro componente il Comitato è incompatibile con quella di consigliere o assessore o Sindaco del Comune.

Non sono eleggibili:

1. i funzionari di pubblica sicurezza che svolgano le loro funzioni nel territorio comunale;
2. gli ecclesiastici ed i ministri di culto che esercitano il loro ufficio nel territorio comunale;
3. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o del Comitato;
4. i dipendenti del Comitato.

Il Comitato pronuncia la decadenza di un proprio componente quando si verifichi una delle situazioni che comporta la non eleggibilità.

Le dimissioni di un membro sono presentate al Presidente che le sottopone al Comitato nella prima seduta utile.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito, laddove sia possibile, al primo dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato. Nel caso che il numero dei componenti il Comitato scenda al di sotto di tre, il Presidente dovrà darne comunicazione al Comune e alla Regione affinché, entro il termine di sei mesi, vengano indette nuove elezioni.

Il Consiglio comunale assume l'amministrazione dei beni civici frazionali, con il Sindaco in qualità di Presidente, in caso di:

- a) mancata presentazione delle liste di candidati
- b) deliberazione dell'Assemblea dei frazionisti con la quale viene affidata la gestione temporanea del patrimonio ai suddetti organi comunali.

Nel caso in cui l'amministrazione dei beni civici frazionali sia assunta dal Comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio e al rendiconto del Comune. La destinazione deve comunque essere conforme a quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto.

In ogni momento della gestione comunale dei beni civici frazionali, l'Assemblea dei frazionisti può revocare la gestione del patrimonio al Comune.

L'Assemblea dei frazionisti può richiedere la fine anticipata dell'esercizio del Comitato con l'indizione di nuove elezioni come previsto nell'articolo 7.

Art. 11 – PRESIDENTE

L'elezione del Presidente avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Sindaco, in presenza del Sindaco o di un Suo delegato.

L'elezione del Presidente si effettua a maggioranza relativa, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Con uguali modalità viene eletto il Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

Al Presidente sono inoltre attribuite le seguenti competenze:

- a) rappresentare l'Amministrazione separata in tutti gli atti e in tutti i giudizi;
- b) convocare e presiedere le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei frazionisti, e sottoscrivere i relativi verbali e deliberazioni;
- c) verificare gli indirizzi generali dell'azione amministrativa, promuovendo e coordinando le attività dei membri del Comitato;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni;
- e) verificare la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa;

- f) adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione;
- g) assicurare la tenuta dei registri e dei libri contabili,
- h) presiedere agli incanti e gare per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- i) firmare contratti, convenzioni, collaborazioni, partecipazioni o accordi con altri enti, istituti, società o privati e qualsiasi documento emanato o ratificato dal Comitato;
- j) far osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per l'esercizio degli Usi civici ;
- k) sovrintendere al personale;
- l) promuovere la partecipazione dei frazionisti all'attività dell'Amministrazione separata;
- m) promuovere e sviluppare ogni utile iniziativa di coordinamento e collaborazione con l'Amministrazione comunale e altre amministrazioni pubbliche.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di decesso, decadenza o dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Comitato entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 – REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, scelti tra i frazionisti di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile, o in mancanza avvalendosi dei revisori del Comune.

I revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Non possono essere eletti alla carica di Revisori, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Comitato sino al secondo grado e coloro che con l'Amministrazione separata hanno rapporti di lavoro o di lite, nonché il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

I revisori dei conti devono:

- a) controllare la gestione dei beni civici frazionali;
- b) verificare la regolare tenuta della contabilità;
- c) accertare la veridicità del conto economico e dello stato patrimoniale;
- d) partecipare all'Assemblea generale, con l'obbligo di riferire sui risultati dell'esercizio finanziario trascorso;
- e) svolgere ogni altra funzione prevista dal Codice Civile.

I Revisori dei conti possono:

- a) fare proposte e osservazioni relativamente al bilancio preventivo;
- b) acquisire, nell'esercizio delle proprie funzioni, documenti e atti dell'Amministrazione separata;
- c) partecipare, se invitati, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

Art. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Amministrazione separata può assumere personale proprio. Il rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di categoria e dal Codice Civile nelle restanti materie. Il contratto inoltre è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservata.

L'Amministrazione separata può avvalersi, anche attraverso forme collaborative, di personale del Comune o di altre Amministrazioni separate, tramite stipula di apposite convenzioni.

In ogni caso l'Amministrazione separata provvede con proprie risorse finanziarie alla copertura degli oneri relativi al personale dipendente o utilizzato in convenzione con il Comune o altre Amministrazioni separate.

Art. 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Amministrazione separata è costituito da :

- a) dai beni civici frazionali;
- b) dai beni mobili e da tutti i beni immobili diversi dai beni civici frazionali.

Tutti i beni devono essere iscritti in apposito inventario.

Art. 15 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 28 febbraio verrà predisposto dal Comitato il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. I bilanci sono messi a disposizione dei revisori dei conti e tornano, entro quindici giorni, al Comitato, che recepisce le eventuali revisioni e li approva a maggioranza.

Le entrate derivanti dal complesso dei beni civici frazionali, dopo aver soddisfatto le spese di istituto e di gestione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi, saranno impegnate per i seguenti scopi:

- a) incrementare e migliorare il patrimonio civico frazionale, anche tramite l'acquisizione di terreni da assoggettare al regime giuridico degli usi civici;
- b) promuovere le attività agricole, zootecniche e forestali e incoraggiare la sperimentazione in tali ambiti;
- c) promuovere ogni altra attività e iniziativa capace di dare un apporto sostanziale all'economia e alla cultura della comunità frazionale;
- d) finanziare opere e servizi pubblici a favore del diretto beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del Comune, d'intesa con l'Amministrazione comunale.

La gestione economico-patrimoniale, la formazione del conto consuntivo, la tenuta dei libri contabili, l'attività contrattuale, l'eventuale indennità riconosciuta ai Revisori dei Conti sono disciplinate dal Regolamento di Contabilità.

Art. 16 - TESORERIA

Il Servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, può essere affidato dal Comitato a un istituto bancario o altro soggetto abilitato per legge, anche in consorzio con altre Amministrazioni separate o Comuni.

Le modalità e le condizioni di resa del servizio sono disciplinate da un capitolato, deliberato dal Comitato, che costituisce parte integrante della convenzione.